

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2021

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela vini della Maremma toscana.

(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 26-4-2021)

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualità agroalimentare
e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2015, n. 10325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 60 del 13 marzo 2015, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela vini della Maremma toscana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, vigilanza e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Maremma Toscana»;

Viste le modifiche apportate allo statuto trasmesso con la nota del 6 aprile 2021;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini della Maremma toscana, con sede legale in Grosseto - via Giordania n. 227 - alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione, deliberata durante l'assemblea straordinaria del Consorzio tutela vini della Maremma toscana del 1° marzo 2021, recante il numero di repertorio 11786 ed il numero di raccolta 8088 e registrato a Grosseto l'8 marzo 2021, al n. 1607 serie 1T, con atto a firma del notaio Filippo Abbate;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio tutela vini della Maremma toscana, deliberate durante l'assemblea

straordinaria del citato Consorzio del 1° marzo 2021, recante il numero di repertorio 11786 ed il numero di raccolta 8088 e registrato a Grosseto l'8 marzo 2021, al n. 1607 serie 1T, con atto a firma del notaio Filippo Abbate.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: Gerini

STATUTO CONSORZIO TUTELA VINI DELLA MAREMMA TOSCANA

Articolo 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del DM 18 luglio 2018 (Costituzione e riconoscimento dei Consorzi) è costituito un Consorzio volontario per la tutela dei vini DOP e IGP, denominato: *Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana*.

Il Consorzio esercita la tutela e la valorizzazione della Denominazione di Origine Controllata Maremma toscana.

Il Consorzio è costituito ai sensi dell'art. 2602 e ss. del Codice Civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori e imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui alla Legge n. 238/2016.

A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall'art. 41, commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art. 158, par. 1 del Reg. UE n. 1308/2013.

Se autorizzato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della Legge n. 238/2016, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della Denominazione tutelata, nonché le attività di cui allo stesso comma 4, nei confronti di tutti i produttori della stessa Denominazione, anche non aderenti.

Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes", per la Denominazione tutelata, è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM 18 luglio 2018.

Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Articolo 2 - DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

Articolo 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale in provincia di Grosseto. In tale sede deve intendersi costituito l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi così come previsto dagli artt. 2603 secondo comma n. 2 e 2612 e seguenti del Codice Civile.

L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Articolo 4 - SCOPI E COMPITI

1) Il Consorzio si propone di:

- a) tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali relativi alla denominazione di cui all'art. 1;
- b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi, in quanto Organizzazioni

interprofessionali, dalla legislazione comunitaria e nazionale, e in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione, alla valorizzazione dei prodotti recanti la suddetta denominazione;
- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale delle diverse produzioni a denominazione di origine di competenza, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con gli Organismi di controllo per i dati occorrenti;
- coordinare l'adeguamento del disciplinare di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione e il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta per la DOC di competenza in luogo del contrassegno di cui all'art. 48, par. 7 della Legge n. 238/2016;
- compiere tutte le attività correlate all'applicazione della disciplina nazionale, comunitaria e internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dalla Legge n. 238/2016 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, con gli Organismi di controllo preposti e con la Regione Toscana, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti la denominazione tutelata;
- svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione occorrenti a livello regionale/nazionale/comunitario per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e recanti una denominazione di origine di propria competenza, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo e alla impiantistica dei vigneti e delle vigne, tutelando quindi anche il territorio e quindi vigilare - anche a livello urbanistico - sulle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti;
- istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d'area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie.

2) Più in dettaglio, ha il compito di:

- svolgere, secondo le direttive del MIPAAF, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia della denominazione tutelata dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali e internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale e amministrativa;
- curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine e fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende e ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a denominazione;
- collaborare con enti pubblici e privati, organismi e associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all'educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici;
- fornire supporto logistico e organizzativo per eventi dedicati alla promozione e alla valorizzazione della denominazione di competenza.

Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio può:

- partecipare e aderire ad altri Consorzi, Organismi, Società o Enti di qualsiasi natura;
- stipulare convenzioni e accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia e all'estero; partecipare e aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché partecipare a iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati. Previa convenzione relativamente alle modalità e procedure del servizio e del rimborso spese, il Consorzio può permettere l'utilizzo ad altri Consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'art. 17 comma 2 della Legge n. 238/2016;
- svolgere attività di presentazione, promozione e degustazione della denominazione di cui all'art. 1 nell'ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della Regione Toscana e al di fuori di questa;
- assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la valorizzazione e promozione dei vini a denominazione tutelati, partecipando ai relativi bandi di accesso e incaricandosi dei relativi compiti;
- favorire sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini di cui all'art. 1 e dei prodotti agroalimentari tipici della Regione Toscana, in abbinamento agli stessi vini.

Il Consorzio può adottare, per le sue iniziative, un proprio marchio consortile, o anche chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP, se munito dell'autorizzazione di cui all'art. 41 comma 4 della Legge n. 238/2016 e successive modifiche.

3) Inoltre, il Consorzio può organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dalla Legge n. 238/2016 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti la denominazione tutelata.

Più in dettaglio, tali attività si possono configurare nel:

- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino della denominazione tutelata, prevalentemente nella fase del commercio;
- collaborare con l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, in raccordo con la Regione Toscana, per elaborare e attuare il programma di vigilanza.

4) Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della Legge n. 238/2016 per la denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione di competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori e imbottiglieri, sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 10 del DM 18 luglio 2018 - Costituzione e riconoscimento Consorzi).

Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 41 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

Articolo 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione di Origine tutelata dal Consorzio medesimo - sottoposti al sistema di controllo di cui alla Legge n. 238/2016 - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, e cioè:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

È facoltà dei soci iscriversi ad una o più categorie produttive, qualora ne soddisfino i requisiti:

Viticoltori; comprende i soci conduttori, a qualsiasi titolo, di vigneti dai quali ottengono prodotto tutelato dal Consorzio e sottoposto al sistema di controllo di cui alla Legge n. 238/2016.

Vinificatori; comprende tutti i soggetti che svolgono attività di vinificazione delle uve della denominazione tutelata, che siano sottoposte al sistema di controllo di cui alla Legge n. 238/2016.

Imbottiglieri; comprende i soci che svolgono le attività di imbottigliamento e/o confezionamento dei vini tutelati dal Consorzio, e che siano sottoposti al sistema di controllo di cui alla Legge n. 238/2016.

Per cooperativa di viticoltori o associazione di produttori si intende la struttura o organismo associativo avente la disponibilità dell'uva di viticoltori proprietari e/o conduttori conferenti, sia parziale che totale. L'adesione di queste imprese, qualora supportate da espressa delega da parte dei soci conferenti come da art. 8 comma 5 del DM 18 luglio 2018 (Consorzi di tutela), comporta l'automatica considerazione degli stessi soci ai fini dei conteggi consortili nella categoria "viticoltori". Tali conferenti dovranno pertanto essere indicati "per memoria" sul libro soci del Consorzio, in abbinamento al nominativo della cooperativa, anche ai fini della dimostrazione delle percentuali di rappresentatività nei confronti del MIPAAF.

Tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica di soci del Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite dell'ente conferitario rappresentato dal proprio legale rappresentante.

Il viticoltore conferente totale o parziale della cooperativa può associarsi al Consorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato.

La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per la quantità di uva (solo se vi è espressa delega del conferitore), mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.

L'ammissione al Consorzio è garantito a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14 dicembre 1999 n. 558;
- 4) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
- 5) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla denominazione rappresentata;
- 6) la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti;
- 7) la dichiarazione di consentire al Consorzio e ad enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali e aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per fini contabili, amministrativi e statistici, nonché di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale per informazioni commerciali, pubblicitarie e di ricerche di mercato.

Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.

All'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio Arbitrale, con le modalità e termini indicati all'art. 22.

La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Articolo 6 - QUOTA DI AMMISSIONE E LIBRO SOCI

1) L'entità della quota, da determinare con delibera del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere sopportabile per i richiedenti.

2) La quota di ammissione sarà stabilita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in misura fissa, c.d. *una tantum*, per ogni categoria del ciclo produttivo.

3) Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione *mortis causa*, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza e intestazione.

Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per la stessa denominazione, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per la stessa denominazione all'interno del Consorzio.

Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.

Le Cooperative e gli altri enti associativi a esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati.

La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci, avuto riguardo anche delle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Articolo 7 - CONTRIBUTO ANNUALE

Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i **produttori di uva**: alla tonnellata (1.000 chilogrammi), o frazione, di uva rivendicata e denunciata;
- per i **vinificatori**: ai 7 hl (700 litri), o frazioni, di vino rivendicato e denunciato;
- per gli **imbottiglieri**: ai 7 hl (700 litri), o frazioni, di vino imbottigliato.

La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate complessivamente per la denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente, così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

Nel caso di cooperative di viticoltori, o associazioni di produttori, o cantine sociali, il contributo annuale è commisurato alla quantità di prodotto denunciato dal soggetto collettivo.

Per le aziende a inizio attività, relativamente alla categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, salvo conguaglio a prima campagna utile, a norma di disciplinare, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori e imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, con successiva verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

L'ammontare del contributo a carico di ciascun socio dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno.

Il contributo annuale è composto da:

- a. **contributo relativo all'attività di valorizzazione**
- b. **contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza**
- c. **contributo relativo attività di servizio ai soci**

I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) (limitatamente all'attività di valorizzazione e all'attività di tutela e vigilanza) relativi alle funzioni *erga omnes*, qualora il Consorzio sia incaricato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della Legge n. 238/2016. Il contributo annuale per le attività *erga omnes* è costituito da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori e imbottiglieri, non aderenti al Consorzio, sulla base della quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale viene attribuito il contributo.

I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento o delibera.

Articolo 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

- a) rigorosa osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
- b) versamento del contributo annuale;
- c) versamento di eventuali contributi straordinari;
- d) assoggettamento al controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;
- e) comunicazione al Consorzio da parte di ogni socio della eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.

Relativamente ai soci che hanno aderito al Consorzio in forma associativa, l'obbligo dei versamenti di cui agli artt. 6 e 7 (quota di ammissione, quota annua, eventuale contributo straordinario) e ogni adempimento connesso, spetta all'organismo associativo.

Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio, per la rispettiva denominazione, la cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale è tenuta a comunicare annualmente e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno, oltre che le quantità di uve trattate, i nominativi di ciascun socio produttore di uve e la qualifica di conferente totale o parziale delle stesse, nonché le superfici vitate di riferimento.

Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti a inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore.

Il socio che aderisce per il tramite di una realtà associativa al Consorzio non può chiedere di esercitare direttamente il voto in Assemblea.

I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;
- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;
- di non arrecare pregiudizio all'immagine e al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza e al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna e il diritto di critica.

Solo i soci in regola con gli obblighi consortili di cui al presente Statuto hanno diritto di partecipare alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali.

Articolo 9 - SANZIONI

Il Consorzio vincola gli associati a un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione tutelata.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- c) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della posta elettronica certificata.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può attivare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione.

In caso di proposizione di ricorso al Collegio Arbitrale, la sanzione viene sospesa.

Il Collegio, sentito il ricorrente e acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata.

Il Collegio Arbitrale giudicherà nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'art. 3 lett. i) del DM 18 luglio 2018 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela). Il soggetto ricorrente, avverso le decisioni del Collegio Arbitrale, potrà comunque adire l'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Articolo 11 - RECESSO

Il Consorzio può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso avrà effetto tra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

Il recesso è sempre consentito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del DM 18 luglio 2018.

Articolo 11 bis - DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, sono trattate nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art. 6.

Articolo 11 ter - ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda e ultima diffida, e comunque non più di un anno;
- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione e il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 22.

Articolo 12 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;

- 2) approvare le proposte di modifica del disciplinare di produzione della denominazione tutelata;
 - 3) approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati della denominazione tutelata;
 - 4) adottare i provvedimenti di cui all'art. 41, comma 4, lettera a) della Legge 238/2016 e successive modifiche e integrazioni;
 - 5) ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 2) e 3) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4 comma 2 lettere c) e d) del DM 7 novembre 2012 (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC);
 - 6) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
 - 7) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di Amministrazione e relativi contributi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 10 del DM 18 luglio 2018 e relative modalità di applicazione;
 - 8) deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008;
 - 9) deliberare il versamento dei contributi straordinari, sulla base di quanto previsto all'art. 7;
 - 10) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti;
 - 11) approvare il regolamento elettorale;
 - 12) nominare i membri del Collegio Sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo e un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;
 - 13) approvare i regolamenti interni che, se integrano le disposizioni statutarie, dovranno essere trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione;
 - 14) approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso;
 - 15) stabilire e/o modificare le unità di conto di cui all'art. 7;
 - 16) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.
- All'**Assemblea Straordinaria**, convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione, spetta il compito di deliberare su:
- a) le modifiche da apportare al presente Statuto;
 - b) lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
 - c) la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Articolo 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale. Essa è presieduta dal

Presidente e in sua assenza dal vice Presidente più anziano e in assenza di questo dal secondo vice Presidente o anche, se necessario, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, salvo diversamente previsto - art. 13, punti 2), 3) e 5) (proposta modifica dei disciplinari di produzione e riconoscimento nuove DO) - vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati, in regola con i contributi.

L'assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, deve avere luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, ai sensi dell'art. 2369 del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione Toscana, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.

Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle conseguenti delibere.

Articolo 15 - MODALITÀ DI VOTO

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato relativo all'insieme della denominazione rappresentata, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare.

Il suo "monte voti complessivo" è pertanto corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale (art. 7).

Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.

Ogni singolo socio non può essere portatore di più di tre deleghe, nell'ambito della denominazione rappresentata (per la quale risulta iscritto) nel relativo libro soci.

La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:

- 1) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, purché compartecipi nell'esercizio dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del Codice Civile;
- 2) nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare dell'impresa stessa o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale;
- 3) nel caso di società, cooperativa e altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o dagli stessi delegati.

L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori e imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli soci, consente l'utilizzo cumulativo delle singole

quote di voto.

Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria viticoltori sarà pari, in presenza di espressa delega di ciascun viticoltore, alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti, salvo naturalmente i voti dei conferenti che siano soci diretti del Consorzio. Per l'appartenenza delle stesse cooperative alle categorie dei vinificatori e degli imbottiglieri i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e su quello imbottigliato.

Articolo 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti.

I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci del Consorzio e/o tra i loro rappresentanti designati dalle categorie dei consorziati.

La denominazione tutelata e relative categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, e il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.

Se invitati, possono partecipare a specifiche riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni o delle riconosciute Organizzazioni regionali di rappresentanza delle categorie produttive del Consorzio. Antecedentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione:

- provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l'elenco dei soci suddivisi per categorie;
- invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso o al Comitato elettorale appositamente costituito (art. 27);
- propone all'Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi la denominazione e ciascuna categoria, tenendo presente che tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio;
- sottopone all'Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.

Qualora la denominazione sia rappresentata da più Consiglieri indicati dalle diverse categorie produttive, il consorziato vota per i soli membri proposti dalla propria categoria di appartenenza mediante scheda di voto ponderale separata.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate, contenente candidati fino a un numero doppio rispetto agli eleggibili e riportante la specifica congruità di votazione. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto.

Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.

Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di Amministrazione o, in subordine, che rappresenti il socio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.

Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione scegliendo tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e.

I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria del vecchio consigliere non più presente.

Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con la maggioranza; dal quorum della maggioranza viene escluso il membro interessato alla questione.

I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Articolo 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio:

- 1) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, e uno o due Vicepresidenti. Il Presidente dovrà essere eletto con la maggioranza qualificata prevista al punto a) del comma successivo;
- 2) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;
- 3) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni *erga omnes* di cui all'art. 41 comma 4 della Legge n. 238/2016;
- 4) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- 5) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;
- 6) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7;
- 7) propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008, come da possibilità consentita dall'art. 41 comma 8 della Legge n. 238/2016;
- 8) provvede all'espletamento dei compiti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge n. 238/2016 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e in particolare, con riguardo all'attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

È altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare in accordo col Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica:
 - uno o più AMMINISTRATORI DELEGATI, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;
 - un COMITATO ESECUTIVO, con le modalità di cui al successivo art. 20 del presente Statuto, precisandone attribuzioni e poteri;
 - un Direttore, stabilendone i poteri, le mansioni e i compensi;
- b) conferire, in accordo col Presidente, a uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse e i poteri del delegato;
- c) costituire Commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza, che verranno meglio dettagliati nel/i regolamento/i interno/i di cui alla successiva lettera d). Tali Commissioni avranno, comunque, compiti diversi da quelli attribuiti alle altre strutture tecniche collegiali. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà i relativi compensi;
- d) predisporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza da svolgersi prevalentemente nella fase di commercio e in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario o anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto;
- e) invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Articolo 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno 4 volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Salvo quanto previsto al punto 1) del secondo comma e al punto a) del terzo comma del precedente art. 17, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro e ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: l'individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la

possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso e il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

Articolo 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSORZIO

Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale, salvo quanto disposto nel successivo art. 20, e pertanto:

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili e adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni a uno o ad ambedue i vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.

I vice Presidenti o, in caso di sua/loro assenza o impedimento, il consigliere più anziano nella carica, sostituisce/scono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 20 - COMITATO ESECUTIVO

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, questo dovrà essere composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da due o quattro Consiglieri, uno dei quali potrà essere, nel caso di nomina del Consiglio, l'Amministratore Delegato.

Il Comitato Esecutivo avrà i poteri e le attribuzioni precisate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consorzio e da questo convocato a sua discrezione.

Le deliberazioni del Comitato sono prese, anche nei modi e nelle forme di cui al 5° e 6° comma dell'art. 18, a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; dovranno essere verbalizzate in apposito libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella del Comitato.

Articolo 21 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo del Consorzio di tutela è costituito da un Collegio Sindacale.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi e un supplente debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori contabili di cui alla normativa vigente.

Nel caso in cui i ricavi o il patrimonio netto del Consorzio sia inferiore a 1 milione di euro, l'organo di controllo del Consorzio di tutela può essere composto da un Sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco unico:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità e alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Articolo 22 - COLLEGIO ARBITRALE

Ogni controversia che possa sorgere tra il Consorzio e i propri soci, nonché quelle tra i soci, quelle promosse dagli Amministratori, liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità delle delibere assembleari, possono essere deferiti a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Grosseto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) del DM 18 luglio 2018.

L'arbitrato avrà natura rituale e il Collegio deciderà anche in ordine alle spese della procedura.

Le parti si impegnano a dare fedele e immediata esecuzione alla decisione o determinazione arbitrale. È sempre, comunque, possibile adire l'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 23 - STRUTTURA OPERATIVA (ORGANIZZAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche dell'applicazione dello Statuto e dei regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare il Sovrintendente del laboratorio di ricerca e analisi del Consorzio, nella persona di un tecnico laureato del settore, abilitato alla firma dei certificati e che può essere scelto anche al di fuori del personale dipendente del Consorzio.

Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Articolo 24 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venire approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria e acquistano efficacia dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 25 - PATRIMONIO E BILANCIO

Il **Bilancio consuntivo** del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio,

costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione. Il Bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale che deve riferire all'Assemblea dei soci.

Il Bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei soci presso la sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 14.

Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal Bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario e impreveduto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 4 del presente Statuto, mediante incremento del “**Fondo consortile**”.

Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'Assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni e attività “*erga omnes*” di cui 41 comma 4 della Legge n. 238/2016 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 7 comma 2, devono essere riportati in Bilancio in conti separati. Avanzi della gestione “*erga omnes*” non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio “istituzionale” (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione “*erga omnes*” preventivate per l'esercizio successivo.

Il **Bilancio preventivo** del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni “*erga omnes*” e la relativa ripartizione dei contributi di cui all'art. 7 comma 2, a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

Articolo 26 - MARCHI CONSORTILI

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 41 della Legge n. 238/2016 e dal DM 18 luglio 2018 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio consortile può essere proposto come logo della D.O.P. tutelata e inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 41 comma 9 della Legge n. 238/2016.

Articolo 27 - CANDIDATURE E COMITATO ELETTORALE

Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la scadenza del proprio mandato il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Elettorale che dovrà insediarsi entro trenta giorni dalla nomina.

Entro sessanta giorni dalla data fissata per l'Assemblea elettiva il Comitato, qualora nominato, o il Consiglio di Amministrazione dovrà inviare a tutti i soci una nota informativa per la raccolta delle candidature alla carica di consigliere di C.d.A.; nella predetta nota sarà indicato un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta dal ricevimento per la presentazione delle candidature.

La nota è corredata di un'apposita scheda da restituirsi debitamente compilata e controfirmata in caso di proposizione della candidatura.

Nella stessa nota il Comitato, qualora nominato, o il Consiglio di Amministrazione indicherà il termine ultimo di predisposizione dell'elenco dei candidati per permetterne l'allegazione all'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva.

I candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i soci in regola con l'assolvimento degli obblighi statutari.

Ciascun socio deve indicare la categoria produttiva (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l'attività e per la quale si candida. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più categorie.

Qualora il numero di candidati in una o più categorie fosse inferiore al numero di seggi disponibili, sarà cura del Comitato Elettorale, qualora nominato, o del Consiglio di Amministrazione intervenire presso la base associativa al fine di sollecitare ulteriori candidature.

Le suddette modalità operative possono essere modificate dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 28 - LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli artt. 2275 e segg. del Codice Civile, salvo modalità diverse previste dallo Statuto ai sensi dell'art. 2612 comma 2 n.5.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto a organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.